

	Allegato "C" N. 90869 di Repertorio N. 18937 di Raccolta	
	STATUTO A.M.A. S.p.A.	
	TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO	
	ART. 1 - Denominazione	
	E' costituita ai sensi dell'art. 115 del Decreto legislativo	
	n. 267/2000 una Società per azioni a totale capitale pubblico	
	denominata A.M.A. S.p.A. (Acquedotto e Multiservizi Ambientali	
	S.p.A.).	
	ART.2 - Sede	
	La società ha sede legale in Paternò.	
	Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il preliminare con-	
	senso vincolante da parte dell'Assemblea, potrà trasferire la	
	sede in altro luogo all'interno del comune di Paternò ovvero	
	potrà istituire o sopprimere sedi secondarie; potrà altresì	
	istituire stabilimenti, depositi, filiali, agenzie ed uffici	
	sia amministrativi che di rappresentanza.	
	ART.3 - Durata	
	1. La durata della società è fissata al 31.12.2053 e potrà es-	
	sere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria	
	dei soci.	
	2. La società potrà sciogliersi anche anticipatamente, per de-	
	liberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci o per il ve-	
	rificarsi delle altre cause previste dal Codice Civile.	
	ART. 4 - Oggetto sociale	
	La società ha per oggetto l'espletamento dei seguenti servizi	

	in nome e per conto del Comune di Paternò titolare totalitario	
	del capitale sociale:	
	- Impianto e gestione di servizi riconducibili al ciclo idrico	
	integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) e segnatamente	
	captazione, potabilizzazione e distribuzione delle acque pota-	
	bili, industriali ed agricole, raccolta e collettamento delle	
	acque reflue e meteoriche in sistema fognario, depurazione	
	delle acque reflue e la loro e loro eventuale riutilizzo;	
	- gestione delle fontanelle pubbliche e delle fontane ornamen-	
	tali;	
	- gestione di impianti di illuminazione pubblica, nonchè di	
	impianti semaforici e servizi di supporto alla mobilità;	
	- servizi di pulizia, custodia, manutenzione ordinaria e stra-	
	ordinaria di immobili di proprietà comunale ed aree a verde	
	comunali, ivi comprese strutture sportive e ricreative, nonché	
	tutto quanto attiene la gestione di immobili, locali impianti	
	e stabilimenti pubblici di proprietà comunale, pulizie e pro-	
	tezione delle facciate esterne di monumenti e palazzi comuna-	
	li, ivi comprese rimozione di affissioni abusive e cancella-	
	zione di scritte;	
	- gestione delle aree in cui la sosta è subordinata al paga-	
	mento di una somma (c.d. strisce blu);	
	- gestione di parcheggi;	
	- gestione di impianti turistici, ricreativi e sportivi.	
	TITOLO II CAPITALE	

	Art.5 - Capitale sociale	
	Il capitale sociale è di Euro 641.222,00	
	(seicentoquarantunmiladuecentoventidue virgola zero zero) sud-	
	diviso in numero 641.222 azioni nominative di euro 1,00 (euro	
	uno) ciascuna.	
	Il capitale sociale può essere aumentato in una o più volte	
	con l'osservanza delle norme di legge e del presente statuto e	
	con le modalità e nei termini stabiliti dalla delibera di au-	
	mento.	
	Il capitale sociale potrà essere costituito anche tramite con-	
	ferimenti di beni in natura.	
	A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interes-	
	se annuo nella misura del 5%, fermo il disposto dell'art. 2344	
	codice civile.	
	Art.6 - Azioni	
	Le azioni sono indivisibili e nominative.	
	La società può emettere azioni aventi diritti diversi ai sensi	
	dell'art. 2348 codice civile ed agli effetti dell'art. 2349	
	codice civile.	
	Ogni azione dà diritto ad un voto.	
	Al fine di garantire anche ai soci di minoranza un controllo	
	sulla società analogo a quello esercitato sui servizi even-	
	tualmente affidati in "house providing", indipendentemente	
	dalla partecipazione agli organi societari, dovranno essere	
	sottoscritti idonei patti parasociali.	

#### Art.7 - Clausola di gradimento

Le azioni possono essere trasferite dai soci esclusivamente ad enti pubblici previo parere non vincolante reso dal Consiglio di Amministrazione.

Il consiglio sarà tenuto a rendere il suddetto parere in merito alla procedura di alienazione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, da inviarsi alla sede della società a mezzo di lettera raccomandata che dovrà indicare il soggetto acquirente. La mancata delibera entro il termine sopra stabilito equivale a parere favorevole alla procedura di alienazione.

In ogni caso il trasferimento azionario non potrà far venire meno la titolarità, da parte dell'Ente pubblico di riferimento Comune di Paternò, della maggioranza delle azioni.

Il trasferimento delle azioni non preceduto dalla procedura prevista dal presente articolo è privo di qualsiasi efficacia nei confronti della società.

#### Art.8 - Clausola di prelazione

Rilasciata l'autorizzazione di cui al precedente articolo, ove trattasi di alienazione a titolo oneroso, dovrà essere osservato il diritto di prelazione a favore degli altri soci.

A tal fine il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro dieci giorni dalla data della deliberazione di autorizzazione di cui al precedente articolo, provvederà a darne comunicazione a tutti i soci mediante raccomandata con avviso di



	ricevimento. I soci che intendono esercitare il diritto di	
	prelazione, entro venti giorni dalla data di ricevimento della	
	predetta comunicazione, debbono a loro volta mediante racco-	
	mandata con A.R. indirizzata al Presidente del Consiglio di	
	amministrazione manifestare la loro incondizionata volontà ad	
	acquistare le azioni o gli eventuali diritti di opzione offer-	
	ti.	
	La mancata risposta nei termini di cui al precedente comma e-	
	quivale a rinuncia.	
	Nel caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di	
	più azionisti le azioni da alienare saranno ripartite tra i	
	soci proporzionalmente alla quota di capitale già posseduta.	
	Le azioni saranno trasferite al soggetto indicato nella doman-	
	da di autorizzazione nella residua misura in cui i soci non	
	abbiano esercitato il diritto di prelazione.	
	Art.9 - Aumenti di capitale sociale	
	Qualora l'assemblea deliberi un aumento di capitale sociale	
	anche tramite emissione di azioni privilegiate o di risparmio	
	le azioni di nuova emissione dovranno essere preventivamente	
	offerte in opzione agli azionisti che potranno esercitare il	
	diritto di prelazione proporzionalmente alla quota di capitale	
	sociale già posseduta nei modi e nelle forme stabilite dalla	
	stessa delibera assembleare di aumento del capitale.	
	Art.10 - Obbligazioni	
	La società potrà emettere obbligazioni, determinandone le mo-	

	dalità e le condizioni di collocamento nell'osservanza delle	
	disposizioni di legge in materia.	
	TITOLO III ORGANI DELLA SOCIETA'	
	Art.11 - Organi della società	
	Sono organi della società:	
	- l'Assemblea dei Soci;	
	- l'Amministratore Unico (organo di amministrazione);	
	- il Collegio Sindacale	
	- il Revisore Contabile.	
	Art.12 - Assemblea dei soci	
	L'Assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria ai sensi di	
	legge.	
	L'assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue delibe-	
	razioni prese in conformità alle leggi e dal presente statuto,	
	vincolano tutti soci ancorché assenti o dissenzienti, salvo il	
	disposto dell'articolo 2437 del codice civile.	
	L'assemblea ordinaria:	
	- approva il bilancio;	
	- nomina l'Amministratore Unico, i Sindaci ed il Presidente	
	del Collegio dei Sindaci, il Revisore Contabile e ne determina	
	i compensi;	
	- delibera su altri oggetti sottoposti al suo esame dagli am-	
	ministratori ed in particolare su richiesta dell'organo ammi-	
	nistrativo, può esprimere pareri sull'assunzione di nuove at-	
	tività o nuovi servizi connessi a quelli oggetto della società	

	o sulla dismissione di attività o servizi già esercitati, fer-	
	me restando le competenze in caso di modifica dell'oggetto so-	
	ciale;	
	- delibera su ogni altra materia alla stessa riservata dalla	
	legge;	
	- esprime parere vincolante per le operazioni di cui all'arti-	
	colo 4 ultimo comma, che superano globalmente il valore di	
	250.000 euro.	
	L'assemblea straordinaria, nel rispetto della vigente normati-	
	va sulle autonomie locali, delibera le modifiche dello statu-	
	to, l'emissione delle obbligazioni, la proroga e lo sciogli-	
	mento della società, la nomina e i poteri dei liquidatori e	
	quant'altro previsto dalla legge.	
	Art.13 - Convocazione dell'Assemblea	
	L'assemblea ordinaria o straordinaria è convocata dall'Ammini-	
	stratore Unico mediante avviso da pubblicare sulla Gazzetta	
	Ufficiale della Repubblica italiana ovvero sul quotidiano "La	
	Sicilia", contenente l'ordine del giorno, almeno quindici	
	giorni prima di quello stabilito per l'adunanza la data ed il	
	luogo della convocazione, il quale può essere anche diverso	
	dalla sede sociale. In caso di cessazione delle pubblicazioni	
	da parte del quotidiano indicato, l'avviso deve essere pubbli-	
	cato nella Gazzetta Ufficiale.	
	L'assemblea, in deroga al comma precedente, si può convocare	
	mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscono	

	la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima	
	dell'assemblea.	
	Nell'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere fissato	
	il giorno per la seconda convocazione, la quale non potrà ave-	
	re luogo nello stesso giorno fissato per la prima.	
	Sono tuttavia valide le assemblee convocate anche in assenza	
	delle formalità procedurali di cui sopra, qualora vi sia rap-	
	presentato l'intero capitale sociale e vi assistono la maggio-	
	ranza dei componenti degli organi amministrativi e di control-	
	lo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può op-	
	porsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritie-	
	ne sufficientemente informato, mentre delle deliberazioni as-	
	sunte ne deve essere data tempestiva comunicazione ai compo-	
	nenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.	
	L'Amministratore Unico deve disporre senza ritardo la convoca-	
	zione dell'Assemblea dei soci, quando ne sia fatta domanda da	
	tanti soci che rappresentano almeno un decimo del capitale so-	
	ciale, a condizione che nella domanda vengano indicati espres-	
	samente gli argomenti da trattare.	
	L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta	
	all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'eserci-	
	zio sociale ovvero, quando lo richiedono particolari esigenze	
	relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro	
	centoottanta giorni dalla suddetta chiusura, per l'approvazio-	
	ne del bilancio. In questi casi gli amministratori segnalano	

nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile le ragioni della dilazione. L'assemblea è comunque convocata quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

#### Art.14 - Diritto di intervento

Per l'intervento in assemblea è necessario che, ai sensi di legge, i titoli azionari vengano depositati, dai legittimi possessori almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.

I soci possono intervenire all'assemblea personalmente, in persona del legale rappresentante oppure a mezzo di delegati nei modi e nelle forme stabilite dalla legge.

Non potrà essere conferita delega agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della società, né alla società da essa controllate, né agli amministratori sindaci e dipendenti di queste né ad aziende o istituti di credito.

Le deleghe devono avere forma scritta, essere rilasciate per singole assemblee e conservate presso la società per non meno di cinque anni dal giorno in cui si è tenuta l'assemblea.

#### Art.15 - Funzionamento dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni a voto limitato.

Essa delibera a maggioranza assoluta.

	Il direttore generale della società, o, in caso di suo impedi-	
	mento altra persona designata dall'assemblea, funge da segre-	
	tario, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere as-	
	solto ai sensi di legge da un notaio. Possono essere scelti	
	uno più scrutatori scelti tra gli azionisti.	
	L'amministratore unico verifica la regolare costituzione	
	dell'assemblea nonché la sua idoneità a deliberare, ne dirige	
	la discussione e le operazioni di voto, sottoscrivendo per	
	ciascuna seduta il relativo verbale unitamente al segretario,	
	che ne curerà la trascrizione sull'apposito libro dei verbali	
	dell'assemblea.	
	In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera qualun-	
	que sia la parte del capitale sociale rappresentata dei soci	
	intervenuti e l'assemblea straordinaria è regolarmente costi-	
	tuita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale so-	
	ciale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rap-	
	presentino almeno i due terzi del capitale sociale rappresen-	
	tato.	
	Per le deliberazioni di cui all'articolo 2369 codice civile 5^	
	comma (cambiamento dell'oggetto sociale, trasformazione della	
	società, scioglimento anticipato, trasferimento della sede so-	
	ciale all'estero, emissione di azioni privilegiate), tuttavia,	
	anche in seconda convocazione l'assemblea straordinaria deli-	
	bera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino	
	più della metà del capitale sociale le votazioni avvengono o	

per alzata di mano o per appello nominale. Le nomine alle cariche sociali o altri incarichi a persone sono fatte a scrutinio segreto.

#### Art.16 - L'Amministratore Unico

La società è amministrata dall'amministratore unico che dura in carica tre esercizi.

All'amministratore unico spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio ai sensi dell'articolo 84 del D.LGS. 267/2000, ed una indennità di carica stabilita dall'assemblea degli azionisti nei limiti della misura massima prevista da eventuali norme in materia.

Qualora nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede alla loro sostituzione in conformità a quanto previsto dall'articolo 2386 codice civile. Se per dimissioni o per altre cause viene a mancare l'organo di amministrazione l'assemblea dei soci procederà con la nomina del nuovo amministratore seguendo i criteri di professionalità, competenze ed evidenza pubblica.

#### Art.17 - Funzionamento dell'Organo di Governo

L'organo di governo si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione su invito dell'amministratore unico o comunque ogni qualvolta ne faccia richiesta un membro del collegio sindacale.

La convocazione viene fatta mediante avviso agli amministratori ed ai sindaci revisori inviato, di regola, almeno tre gior-

	ni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno.	
	In caso di urgenza può essere convocato anche mediante tele-	
	gramma telex e telefax con preavviso di almeno ventiquattro	
	ore.	
	Per la validità dell'adunanza del consiglio di amministrazione	
	occorre la presenza effettiva della maggioranza degli ammini-	
	stratori in carica. Le deliberazioni del consiglio sono prese	
	a maggioranza assoluta dei voti degli amministratori presenti.	
	In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne	
	fa le veci.	
	Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
	Art.18 - Poteri dell'Amministratore Unico	
	L'amministratore unico è investito di ogni potere per l'ammi-	
	nistrazione ordinaria e straordinaria della società e provvede	
	a tutto quanto non sia riservato dalla legge o dallo statuto	
	all'assemblea.	
	Sono comunque di esclusiva competenza dell'amministratore uni-	
	co i poteri relativi a:	
	- approvazione degli atti di programmazione dei piani operati-	
	vi annuali dei piani di investimento e di quelli di assunzione	
	del personale;	
	- le eventuali variazioni dello statuto da proporre all'assem-	
	blea;	
	- i regolamenti interni e le norme generali per l'esercizio	
	delle attività sociali;	



	- le decisioni inerenti a partecipazioni della società ad enti	
	istituti organismi e società e la designazione, ove occorra,	
	delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la socie-	
	tà stessa;	
	- alienazione, compravendita e permuta di beni immobili e bre-	
	vetti;	
	- prestazioni di garanzia fidejussioni e concessione di pre-	
	stiti;	
	- assunzione di finanziamenti a medio/lungo termine.	
	L'amministratore unico, nell'esercizio dei poteri assegnati,	
	dovrà tenere in considerazione che trattasi di società che o-	
	pera in "house providing" con conseguente obbligo di consenti-	
	re un controllo stringente da parte degli Enti locali soci,	
	che si realizza attraverso una relazione di subordinazione ge-	
	rarchica.	
	In particolare dovranno essere preventivamente inoltrati	
	all'Assemblea:	
	- il piano industriale ed ogni altro eventuale documento pro-	
	grammatico;	
	- la bozza del bilancio di esercizio;	
	- la documentazione relativa allo stato di attuazione degli	
	obiettivi assegnati;	
	- una relazione scritta avente ad oggetto i servizi svolti e	
	l'andamento dell'attività economica nell'esercizio.	
	Dovranno altresì essere fornite a semplice richiesta dell'As-	

semblea:

- tutte le informazioni in ordine alla gestione dei servizi;
- la massima collaborazione, congiuntamente al collegio sindacale, onde permettere l'effettivo e pregnante controllo sui servizi affidati alla società;
- la costante attenzione alle istanze e alle osservazioni formulate in ordine alla bozza di bilancio ed alla attuazione degli atti di programmazione.

Le decisioni dell'amministratore unico devono essere trascritte senza indugio nel libro delle determinazioni dell'amministratore unico. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Copia delle determinazioni dell'amministratore unico sono inviate al Comune di Paternò ed ai e pubblicate secondo le modalità vigenti nel regolamento di trasparenza della pubblica Amministrazione.

L'amministratore unico ha tutti i poteri per l'amministrazione dell'Azienda Speciale fatti salvo i limiti ai poteri indicati sede di nomina fermo restando che la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo.

#### Art.19 - Rappresentanza

La rappresentanza della società di fronte a terzi in giudizio salvo quanto previsto dal successivo articolo 20 spetta all'amministratore unico con l'uso della firma sociale.

## Art.20 - Direttore Generale

l'amministratore unico nomina il Direttore Generale, determinandone contestualmente gli emolumenti, tenuto conto del vigente CCNL di categoria.

Il direttore generale dura in carica cinque anni e l'incarico si intende tacitamente confermato se entro tre mesi dalla scadenza del quinquennio non venga deliberata la sua cessazione.

L'amministratore unico determina le modalità di sostituzione del Direttore Generale in caso di sua assenza o di impedimento o di vacanza del posto.

Al direttore generale sono attribuite le seguenti funzioni e compiti:

- sottopone all'organo governativo lo schema di struttura organizzativa della società;
- sovrintende all'attività tecnico-amministrativa, commerciale e finanziaria, eseguendo le deliberazioni dell'amministratore unico;
- assiste alle riunioni dell'organo governativo e del comitato esecutivo avendo la facoltà di far porre a verbale eventuali suoi interventi e osservazioni;
- produce, su richiesta del consiglio di amministrazione, corredandoli con apposite relazioni, gli strumenti di programmazione aziendale e i referti di controllo di gestione;
- dirige l'intero personale dell'azienda;
- presiede le commissioni di selezione per l'assunzione o la

	promozione del personale;	
	- provvede, nei limiti posti dalle leggi e dei regolamenti,	
	agli appalti, alla selezione dei sistemi di gara e presiede le	
	commissioni in materia di aggiudicazione dei contratti;	
	- provvede agli acquisti in autonomia ed alle spese indispen-	
	sabili al normale ed ordinario funzionamento della società,	
	nei limiti eventualmente previsti dai regolamenti.	
	Su delega dell'amministratore unico il direttore generale può	
	assumere, in casi specifici, la rappresentanza della società.	
	Le disposizioni di legge che regolano la responsabilità degli	
	amministratori si applicano anche al direttore generale.	
	Art.21 - Composizione del Collegio Sindacale	
	Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due	
	supplenti, nominati dall'assemblea ordinaria, i quali restano	
	in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.	
	Al collegio sindacale spettano le facoltà e incombono i doveri	
	previsti dalla legge.	
	L'emolumento annuale dei sindaci è stabilito all'atto della	
	nomina dell'assemblea, in conformità alle vigenti tariffe pro-	
	fessionali.	
	Art.21 bis - Controllo contabile	
	Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revi-	
	sore contabile o da una società di revisione iscritti nel re-	
	gistro istituito presso il ministero della giustizia, ovvero	
	può essere esercitato dal collegio sindacale qualora costitui-	

	to da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il ministero della giustizia.	
	L'incarico è conferito dall'assemblea sentito il collegio sindacale la quale ne determina il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico.	
	L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico ed è sempre rinnovabile.	
	TITOLO IV BILANCIO E UTILI	
	Art. 22 - Bilancio sociale	
	L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione procede alla compilazione del bilancio di esercizio, osservando le disposizioni di legge vigenti in materia da sottoporre all'assemblea degli azionisti.	
	In casi di comprovata e documentata impossibilità di procedere all'approvazione del bilancio nei termini previsti dalle norme vigenti si potrà procedere alla sua approvazione entro i successivi 60 gg.	
	Art.23 - Utili di esercizio	
	Gli utili risultanti dal bilancio annuale saranno così ripartiti:	
	- un ventesimo alla riserva legale fino a raggiungimento di una riserva pari al quinto del capitale sociale;	

	- il residuo a remunerazione del capitale salva diversa deli-	
	berazione dell'assemblea dei soci.	
	I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in	
	cui sono diventati esigibili sono prescritti a favore della	
	società.	
	TITOLO V NORME FINALI	
	Art. 24 - Scioglimento e liquidazione	
	In caso di scioglimento della società l'assemblea determina le	
	modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori	
	fissandone i poteri e gli eventuali compensi.	
	Art.25 - Clausola arbitrale	
	Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci fra loro,	
	tra i soci e la società, tra i soci e gli organi sociali od i	
	liquidatori, fatta eccezione per quelle riservate dalla legge	
	alla cognizione del giudice ordinario, sarà sottoposta al giu-	
	dizio di un collegio di tre arbitri rituali nominati dal pre-	
	sidente del Tribunale di Catania.	
	Il collegio arbitrale giudicherà ritualmente e secondo dirit-	
	to.	
	Art.26 - Rinvio	
	Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si osser-	
	vano le disposizioni di legge in materia.	
	Art.27 - Norma transitoria	
	Il consiglio di amministrazione in carica decade automatica-	
	mente al momento dell'entrata in vigore del presente statuto.	



Io sottoscritto Dott.ssa Adele Giunta, Notaio in Paterno'

**CERTIFICO**

ai sensi dell'art.22 del CAD e dell'art.68-ter delle Legge Notarile, mediante apposizione della firma digitale rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.

Paterno', 4 novembre 2024